SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2003.

Approvazione dei nuovi modelli di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate, da effettuare ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

03A00905

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 2002, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290, del 23 aprile 2001.

02A14771

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI

Il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Lettonia (qui di seguito denominate "le Parti"):

- desiderando rafforzare i rapporti reciproci secondo lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi, del Documento di Vienna del 1992 e di altri documenti dell'OSCE in materia,
- allo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico,
- desiderando partecipare all'instaurazione della democrazia, della pace e dell'unità basata su di un meccanismo di cooperazione in tutto il Continente Europeo,
- riconoscendo che questo accrescerà la sicurezza tra gli Stati europei e quindi la sicurezza di tutta l'Europa,
- riconoscendo che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e' il pilastro della stabilità e della sicurezza,
- volendo rafforzare la cooperazione pacifica e la stabilità in Europa,
- desiderando integrare e potenziare la cooperazione intrapresa nell'ambito della Partnership for Peace,
- esprimendo il desiderio di promuovere la fiducia reciproca tramite la cooperazione dei Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi e delle loro Forze Armate,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo istituisce, nel rispetto delle legislazioni vigenti sul territorio di ciascuna Parte ed in conformità con gli obblighi da esse assunti a livello internazionale, la seguente struttura di cooperazione militare tra le Parti e le loro Forze Armate:

- aspetti organizzativi e procedurali delle attività dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate intese a sviluppare delle forze armate controllate in modo democratico, responsabili e gestite con efficienza,
- un dialogo bilaterale e uno scambio d'idee nel settore della difesa, dei suoi principi, della sicurezza, del controllo degli armamenti, dell'industria per la difesa e della politica degli approvvigionamenti,
- scambi di idee nel campo della cooperazione tra i settori della formazione, amministrazione e gestione del personale militare,

le Parti possono stabilire altri settori di cooperazione di comune accordo.

2. Le questioni dettagliate relative alla cooperazione nei settori specificati nel paragrafo I del presente articolo possono essere definite esattamente dalle Parti sotto forma di protocolli aggiuntivi del presente Accordo.

3. La cooperazione può aver luogo sotto forma di scambi di personale o di informazioni.

Articolo 2

Il piano annuale di cooperazione per il prossimo anno sarà approntato entro il 15 novembre dell'anno in corso sulla base del presente Accordo.

Il piano annuale di cooperazione sarà elaborato in base ad una proposta presentata in precedenza dalle Parti.

Un Memorandum d'Intesa dettagliato che riguardi tra l'altro le condizioni di residenza temporanea, assicurative e di giurisdizione, sarà completato in base ad un principio di reciprocità prima della partecipazione ai corsi organizzati da una delle Parti.

Articolo 3

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti saranno tenute a rispettare la legislazione del Paese ospitante.

Il Paese ospitante si asterrà dall'imporre al personale in visita punizioni, misure disciplinari ed altre sanzioni o misure previste dalla legislazione penale militare del Paese ospitante.

Articolo 4

Il Paese che invia il personale sostiene le spese di viaggio di andata e ritorno nonché le spese di missione e di assicurazione.

Il Paese ospitante sostiene le spese di viaggio all'interno del Paese, di vitto e di alloggio, se possibile nelle installazioni militari.

Se necessario il Paese ospitante fornisce l'assistenza sanitaria, compreso l'eventuale ricovero in un ospedale militare ai membri della delegazione in visita, limitatamente al pronto soccorso.

Articolo 5

Lo scambio d'informazioni connesso con l'attuazione del presente Accordo avverrà per via diplomatica, per esempio tramite gli Addetti militari dei due Paesi.

Articolo 6

Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornirà tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definirà i particolari dello scambio d'informazioni.

Articolo 7

Il presente Accordo non tratta questioni che esulano dalle competenze delle Parti.

Articolo 8

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualunque momento; in tal caso esso cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua cessazione.

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Parti e le relative modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità per esso previste.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Riga il 20 febbraio 1998 in due originali nelle lingue Italiana, Inglese e Lettone, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, il testo inglese farà fede
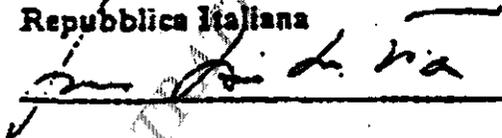
Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Lettonia
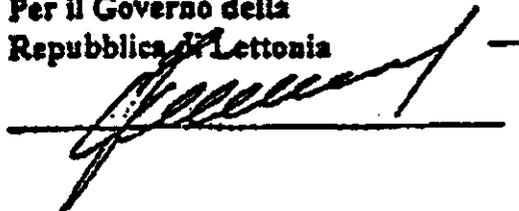
AGREEMENT
between
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

on the development of relations in the fields of military co-operation and contacts

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter refereed to as "the Parties"):

- guided by the wish to strenghten mutual relations between their Ministries of Defence in the letter and spirit of the Charter of the UN and the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the Vienna Document 1992 and other relevant OSCE documents,

- in fulfilment of the co-operation taking place within the framework of the North Atlantic Co-operation Council,

- striving to participate in the building of democracy, peace and unity by use of mechanism of co-operation on the whole European Continent,

- recognising that it will enhance security between European States and thus the security of Europe as a whole,

- recognising the North Atlantic Treaty Organisation as a pillar of stability and security,

- aiming at a strengthening of peaceful co-operation and stability in Europe,

- desiring to complement and reinforce co-operation undertaken within the framework of the Partnership for Peace,

- expressing the wish to develop mutual trust through the co-operation of the ministries of Defence of both Countries and their Armed Forces,

have agreed as follows:

Article 1

1. This Agreement, in compliance with the laws applicable on the territory of each Party and their respective international obligations, establishes the framework for military co-operation between the Parties and their Armed Forces as follows:

- organisational and procedural aspect of activities of Defence Ministries and Armed Forces in the process of developing democratically controlled, responsible and affectively managed armed forces,

- bilateral dialogue and exchange of ideas in the field of defence, defence concepts, security, arms control, defence industries and procurement policy,

- exchanges of ideas in the field of co-operation between military education, administration and management of personnel,

the Parties can determine other fields of co-operation by mutual consense.

2. Detailed issues of co-operation in the fields specified in paragraph 1 of this article can be defined accurately by the Parties in the form of additional protocols to this Agreement.

3. The co-operation may take place either through the exchange of personnel or by the exchange of information.

Article 2

The annual plan of co-operation for the next year will be worked out by 15 November of the current year based on this Agreement.

The annual plan of co-operation will be elaborated based on earlier proposal submitted by the Parties.

Detailed Memorandum of Understanding concerning i.a. the conditions for temporary residence, jurisdiction and insurance are completed, under the reciprocity principle, prior to partecipation in courses arranged by either of the Parties.

Article 3

For the purpose of implementation of this Agreement the Parties shall be under an obligation to follow the legislation of the host Country.

the host Country shall refrain from submitting personnel from the visiting Country to penalties, disciplinary measures, other sanctions or measures according to the military criminal legislation of the host Country.

Article 4

The sending Country covers the travel expenses to and from host Country, as well as the travel allowances and the cost of insurance,

the host Country covers the travel expenses within its own territory, accomodation and meals, if available in military facilities,

if required the host Country provides medical and health care as well as any necessary hospitalisation in a military hospital to menbers of the visiting delegation related to first aid only."

Article 5

The exchange of information connected with the implementation of this Agreement will be conducted through diplomatic channels, for instance by the military Attacchés of both Countries.

Article 6

The Parties guarantee the protection of information obtained cooperating in the framework of this Agreement. The Parties will not furnish such information without a written consense of the other Party to those who are not Parties to this Agreement. A separete Agreement will specify the details of the exchange of information.

Article 7

This Agreement does not touch upon questions beyond the competencies of the Parties.

Article 8

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall consult to solve the matter by bilateral negotiations and, if necessary, through of the official channels.

Article 9

This Agreement shall come into effect upon the date of the reception of the second of the two notifications by which the Parties have informed each other of the fulfillment of their respective domestic procedures.

This Agreement is established for unlimited time. It may be terminated by each Party at any time; in such case it will loose its validity after six months from the date of delivery of the written notification of its termination to the other Party.

This Agreement may be amended by written arrangement between the Parties and the relevant amendments will come into force following the same procedures as those contained therein.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Riga on the 20th of February 1998, in two originals Italian, English and Latvian languages, both copies being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
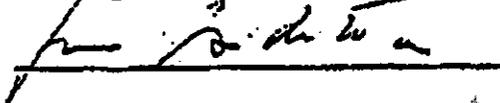
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
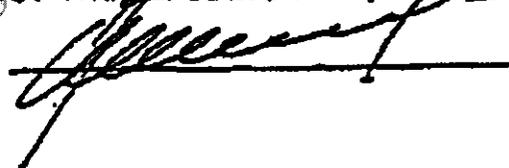
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1502):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro *ad interim* degli affari esteri (Berlusconi) il 13 giugno 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 luglio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 10ª, 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 18 settembre 2002.

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3167):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 1° ottobre e l'11 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002.

Ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002, Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 48, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'Amministrazione giudiziaria, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, concernente l'istituzione del ruolo del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura, per un totale complessivo di 49.854 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 1964/CD3/LST/215 in data 29 luglio 2002, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, al fine di consentire, per quanto riguarda la rilevazione del fabbisogno di personale negli uffici giudiziari siti nella provincia di Bolzano, il completamento dell'adeguamento delle dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo di lavoro dell'Amministrazione stessa, in massima parte già realizzato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000 e 8 febbraio 2001;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di quattro posti nella posizione economica C3, di sette posti nella posizione economica C2, di nove posti nella posizione economica C1, di quarantatre posti nella posizione economica B3 e di sette posti nella posizione economica B1, per un totale complessivo di settanta posti, con contestuale riduzione, in compensazione ed in profili professionali diversi da quelli portati in aumento nelle stesse posizioni economiche, di nove posti nella posizione economica C2, di quattordici posti nella posizione economica C1, di trenta posti nella B2, di due posti nella posizione economica B1 e di venti posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di settantacinque posti;

Considerato, inoltre, che la dotazione organica, derivante dalla prospettata operazione di rimodulazione, si attesta in complessive 49.849 unità, il cui costo complessivo, fermi restando gli oneri relativi alle qualifiche dirigenziali, è valutabile in € 1.459.661.624,15, mentre il costo dello stesso personale, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001, ammonta ad € 1.459.664.999,20;

Ritenuto, pertanto, che la ridistribuzione degli organici dell'Amministrazione giudiziaria, come sopra operata, non comporta oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti dalla dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, complessivamente definita con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001, come stabilito dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dalla stessa disposizione, e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con foglio n. ACG/57/GIUST/28553 del 19 novembre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, sono ridefinite secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza di assicurare la necessaria flessibilità di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessità operative dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia procederà alla ripartizione della dotazione organica del personale come sopra ridefinita nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sarà tempestivamente comunicato, ai fini ricognitivi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 43

TABELLA *A*

Ministero della Giustizia
Amministrazione giudiziaria
Dotazione organica del personale amministrativo
Riepilogo nazionale

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	432
Totale	432

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Analista di organizzazione	10
Bibliotecario	3
Comunicatore	62
Contabile	30
Direttore di cancelleria	1400
Esperto informatico	36
Esperto linguistico	4
Formatore	62
Statistico	8
Ufficiale giudiziario	81
Totale	1696
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Analista di organizzazione	31
Bibliotecario	5
Cancelliere	4555
Contabile	114
Esperto informatico	78
Esperto linguistico	15
Formatore	100
Statistico	28
Ufficiale giudiziario	799
Totale	5725
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Bibliotecario	34
Cancelliere	7468
Contabile	235
Esperto informatico	172
Esperto linguistico	66
Statistico	75
Ufficiale giudiziario	2289
Totale	10339

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Ausiliario	29
Cancelliere	7407
Contabile	236
Esperto informatico	494
Esperto linguistico	13
Operatore giudiziario	1060
Ufficiale giudiziario	1681
Totale	10920
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Ausiliario	194
Operatore giudiziario	10803
Totale	10997
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Ausiliario	3313
Operatore giudiziario	3439
Totale	6752
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	2988
Totale	2988
Totale qualifiche dirigenziali	432
Totale aree funzionali	49417
Totale complessivo	49849

03A00908

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2002.

Ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 243, con il quale sono state rimodulate e contestualmente ripartite nelle singole strutture dell'Amministrazione, le dotazioni organiche del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula, in data 25 ottobre 2000, del contratto collettivo integrativo di amministrazione nonché del protocollo d'intesa del 31 maggio 2000, relativi alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, nonché all'individuazione dei nuovi profili professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001, supplemento ordinario n. 120/L ed entrato in vigore in data 10 giugno 2001, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite, dall'art. 7 e dalla tabella *A* allegata allo stesso, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, costituite, in sede di prima attuazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei soppressi Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, dalle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 45 del menzionato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dal contingente di personale in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come espressamente disposto dal comma 3 dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo e di quello previsto dall'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con cui, tra l'altro, a rettifica degli articoli 2 e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono stati istituiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute;

Vista la proposta formulata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 876 in data 23 ottobre 2002 e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, è stata rappresentata l'esigenza di sostituire le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individuate dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, con quelle stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, contenente, anche, sia la denominazione dei nuovi profili professionali nell'ambito delle singole posizioni economiche, sia la ripartizione delle stesse nella sede centrale e negli uffici periferici dell'Amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, con il quale, tra l'altro, è stato quantificato, nella tabella *C* allegata

allo stesso, il contingente di personale della Direzione generale della cooperazione del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le cui funzioni, in attuazione del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero delle attività produttive;

Ravvisata, pertanto, la necessità di portare in diminuzione tale contingente di personale, ammontante per le aree funzionali a centoventicinque unità, dalla dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, con il quale è previsto che la dotazione organica del Ministero possa essere modificata in relazione a correlati sviluppi di natura contrattuale;

Ritenuto che l'operazione di adeguamento dei contingenti di personale, come sopra prospettata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della propria dotazione organica, nella componente relativa al soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese di personale;

Considerato altresì che non è stato ancora costituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dal comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG/61/LAV/29170 del 28 novembre 2002, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono modificate secondo l'allegata tabella 1, che sostituisce la componente relativa alle aree funzionali della colonna riguardante il Ministero del lavoro e della previdenza sociale della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ferma restando la ripartizione delle dotazioni organiche del personale delle aree funzionali nelle direzioni regionali e provinciali del soppresso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilita nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2001, la distribuzione del contingente di tale personale nell'ambito delle posizioni economiche e dei profili professionali nell'Amministrazione centrale del medesimo Ministero, è individuata dall'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 64

TABELLA 1

Ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	446
Coordinatore socio-statistico-economico	26
Coordinatore informatico	4
Ispettore del lavoro coordinatore	447
Ispettore tecnico coordinatore	119
Ispettore società cooperative coordinatore	28
Totale	1070
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	706
Funzionario socio-statistico-economico	103
Specialista informatico	136
Ispettore del lavoro	1982
Ispettore tecnico	558
Ispettore società cooperative	174
Totale	3659
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	469
Collaboratore socio-statistico-economico	88
Esperto informatico	128
Accertatore del lavoro	525
Accertatore società cooperative	47
Totale	1257
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3158
Tecnico informatico	58
Totale	3216
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	1728
Totale	1728
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Coadiutore	360
Addetto	182
Totale	542
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	384
Totale	384
Totale aree funzionali	11856

TABELLA 2

Ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Amministrazione centrale
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	147
Coordinatore socio-statistico-economico	26
Coordinatore informatico	4
Ispettore del lavoro coordinatore	2
Ispettore tecnico coordinatore	10
Totale	189
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	210
Funzionario socio-statistico-economico	67
Specialista informatico	16
Ispettore del lavoro	16
Ispettore tecnico	20
Ispettore società cooperative	17
Totale	346
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	106
Collaboratore socio-statistico-economico	70
Esperto informatico	10
Totale	186
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	373
Tecnico informatico	10
Totale	383
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	177
Totale	177
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Coadiutore	110
Addetto	63
Totale	173
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	122
Totale	122
Totale aree funzionali	1576

03A00909

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 1996/2003, 1° gennaio 1997/2004 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2003 e scadenza 1° luglio 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° luglio 1996/2003, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.539.584.561,48;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2004, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.891.396.522,84;

n. 012807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.783.970.000,00, i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2003 e scadenza 1° luglio 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2003, è accertato nella misura del:

1,65% per i CCT 1° luglio 1996/2003 (codice titolo IT0000367737), cedola n. 14;

1,50% per i CCT 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo IT0000367885), cedola n. 13;

1,50% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 466.033.643,1 così ripartiti:

€ 140.903.145,26 per i CCT 1° luglio 1996/2003 (codice titolo IT0000367737);

€ 118.370.947,84 per i CCT 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo IT0000367885);

€ 206.759.550,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), e faranno carico ad apposito capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'*ex* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il direttore: CANNATA

03A01158

DECRETO 30 gennaio 2003.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2001, che ha fissato nella misura del 2,75% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere, a decorrere dal 1° dicembre 2001;

Vista la nota n. 5630 del 20 gennaio 2003 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Articolo unico

A decorere dal 1° febbraio 2003 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura del 2,25% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2003

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

03A01384

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 gennaio 2003.

Differimento del termine di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2002 con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1988, 17 aprile 1991 e 29 agosto 1996, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1989, n. 152 del 1° luglio 1991 e n. 270 del 18 novembre 1996, con i quali sono stati approvati il testo e gli aggiornamenti del Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, IV edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Considerati che i tempi tecnici necessari per il compiuto adeguamento alle nuove norme di buona preparazione contenute nella Farmacopea ufficiale di cui al citato decreto 2 maggio 2002 necessitano di una proroga dell'entrata in vigore delle norme stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2003 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, per le motivazioni di cui alle premesse, è differito al 1° luglio 2003.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A00889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 dicembre 2002.

Lavori di raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro. (Ordinanza n. 333).

Espropriazioni: proroga termini generali, art. 13 - legge n. 2359/1865; Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa.

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori: «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro».

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che l'E.A.F. ha richiesto, con la nota protocollo n. 10248 del 27 novembre 2002 una proroga di dodici mesi dei termini per il compimento delle espropriazioni, che scadranno il 4 febbraio 2003, fissati con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro» approvati con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopraccitata, previsti dall'ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 è fissato al 4 febbraio 2004.

3. Per quanto espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 dicembre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

03A01053

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Colora la tua fortuna»

I biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Colora la tua fortuna» appresso indicati sono stati annullati in quanto oggetto di rapina presso il deposito fiscale locale di Roma Montesacro:

blocchetto		biglietti		blocchetto		biglietti	
serie	numero	dal	al	serie	numero	dal	al
002	005128	000	499	002	005189	000	499
002	005129	000	499	002	005190	000	499
002	005130	000	499	002	005191	000	499
002	005131	000	499	002	005192	000	499
002	005132	000	499	002	005193	000	499
002	005133	000	499	002	005194	000	499
002	005134	000	499	002	005195	000	499
002	005135	000	499	002	005196	000	499
002	005136	000	499	002	005197	000	499
002	005137	000	499	002	005198	000	499

03A00976

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensadiur»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 11 del 20 gennaio 2003

Specialità medicinale: TENSADIUR.

Società: Istituto Biochimico nazionale Savio S.r.l., via E. Bazzano, 14 - 16019 Ronco Scrivia (Genova).

Confezione:

14 compresse 10 + 12,5 mg;

A.I.C. n. 028211023/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Tensadiur, 14 compresse 10 + 12,5 mg - A.I.C. n. 028211023, prodotti anteriormente al 22 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 339 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 18 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00891

Rettifica del decreto A.I.C. n. 423 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Idrazil»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 14 del 20 gennaio 2003

Medicinale: IDRAZIL.

Confezioni autorizzate:

«8 mg garze impregnate» 1 garza - A.I.C. n. 035522010;

«8 mg garze impregnate» 16 garze - A.I.C. n. 035522022;

«8 mg garze impregnate» 8 garze - A.I.C. n. 035522034;

«8 mg garze impregnate» 25 garze - A.I.C. n. 035522046;

«8 mg garze impregnate» 50 garze - A.I.C. n. 035522059;

«8 mg garze impregnate» 100 garze - A.I.C. n. 035522061;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035522073;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035522085;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 50 ml - A.I.C. n. 035522097;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 100 ml - A.I.C. n. 035522109;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 250 ml - A.I.C. n. 035522111;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 500 ml - A.I.C. n. 035522123;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 1 litro - A.I.C. n. 035522135;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 5 litri - A.I.C. n. 035522147;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 10 litri - A.I.C. n. 035522150;

«0,4% soluzione cutanea» flacone 20 litri - A.I.C. n. 035522162;

«12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 8 fazzoletti - A.I.C. n. 035522174;

«12 mg fazzoletti per applicazione cutanea» 16 fazzoletti - A.I.C. n. 035522186.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 423 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «Officina di produzione, confezionamento e controllo», come di seguito indicato:

da:

Per la forma farmaceutica «garze impregnate» l'officina di produzione è la Bracco S.p.a., con sede in via Folli, 50 - Milano, mentre i controlli vengono effettuati presso l'officina Farmaceutici Damor S.p.a., con sede in via Scaglione, 27 - Napoli,

a:

Per la forma farmaceutica «garze impregnate» l'officina di produzione è la Bracco S.p.a., con sede in via Folli, 50 - Milano, mentre i controlli vengono effettuati presso l'officina Farmaceutici Damor S.p.a., con sede in via Scaglione, 27 - Napoli, ed il confezionamento presso Ivers-Lee Italia, con sede in corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (Varese).

e da:

Per la forma farmaceutica «fazzoletti per applicazione cutanea» la produzione completa ed i controlli vengono effettuati presso l'officina Bracco S.p.a., con sede in via Folli, 50 - Milano,

a:

Per la forma farmaceutica «fazzoletti per applicazione cutanea» la produzione completa ed i controlli vengono effettuati presso l'officina Bracco S.p.a., con sede in via Folli, 50 - Milano, ed il confezionamento presso Ivers-Lee Italia, con sede in corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (Varese).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00890

COMUNE DI BRIATICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Briatico (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

B - Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I., in vigore nell'anno 2002, per come appresso specificato:

1-4,50 per mille per la prima casa di abitazione;

2-6,00 per mille per le seconde case date in fitto;

3-6,50 per mille per le seconde case non in fitto;

C - Di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 837/1993, la detrazione d'imposta sulla prima ed unica casa, mantenendola, così come per il 2002 a € 154,94 per alcune categorie di contribuenti, e precisamente:

Pensionati.

1) Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003, nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2003;

3) essere in condizioni non lavorative e con un reddito da pensione non superiore a € 6.713,94 annui lorde riferito al 2002. Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.

Famiglie numerose.

1) Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcuna altra proprietà immobiliare;

2) nucleo familiare composto da sei o più componenti alla data del 1° gennaio 2003;

3) reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a € 40.283,64 annui lordi nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono € 6.713,94 annui lordo per ogni componente superiore a sei; sia nel caso di cui al punto A (pensionati) che in quello di cui alla lettera R (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di € 619,47 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare.

Disoccupati.

1) Che alla data del 1° gennaio 2003 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

2) i non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o della indennità di mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al 1° gennaio 2002 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2002.

I lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagno o siano iscritti nella lista regionale mobilità da oltre sei mesi.

Le condizioni suddette devono essere documentate dai competenti organismi.

3) di determinare i seguenti criteri applicativi.

Il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: le complete generalità con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 154,94.

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'Ente, entro il mese di maggio 2002 all'ufficio tributi del comune di Briatico - ufficio I.C.I.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini suddetti potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2003, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto-legge n. 504/1992.

03A00910

COMUNE DI CARUNCHIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Carunchio (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2003, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aliquota dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza.

03A00911

COMUNE DI CASTELLUCCHIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castellucchio (provincia di Mantova) ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

03A00912

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cinisello Balsamo (provincia di Milano) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria - 6 per mille - per l'abitazione principale, le relative pertinenze e per tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese nelle fattispecie di seguito indicate;

aliquota ridotta - 2 per mille - per gli immobili che al 1° gennaio 2003 risultino concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato applicando le modalità per la determinazione del canone ed avvalendosi del «Contratto tipo locale», in conformità alle condizioni definite dall'«Accordo locale per la Città di Cinisello Balsamo», ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovrà depositare copia del contatto di locazione regolarmente registrato presso l'Ufficio competente della Città di Cinisello Balsamo;

aliquota diversificata - 7 per mille - per le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1° gennaio dell'anno 2003 e per le quali non risultino - alla predetta data - essere stati registrati contratti di locazione;

aliquota diversificata - 7 per mille - per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e, quindi, forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 156,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di equiparare all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;

5) per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale;

6) di elevare da euro 156,00 ad euro 264,00 la detrazione dalla imposta dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, è obbligatoria la presentazione, da parte del singolo contribuente, di apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento).

(Omissis).

REQUISITI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE

Per ottenere l'aumento della detrazione di imposta da € 156,00 ad € 264,00, è necessario che i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale si attengano esattamente a quanto di seguito riportato.

Requisiti.

Per ottenere l'elevazione della detrazione d'imposta è necessario essere contemporaneamente in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti *a)* e *b)*:

a) reddito annuo lordo, ai fini IRPEF - 730 - Unico 2002 (redditi 2001), all'interno del nucleo familiare non superiore ad euro 10.329,14 medi pro capite, nonché la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale,

b) presenza al 1° gennaio 2003, nel nucleo familiare, di un componente convivente:

portatore di handicap non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente;

portatore di handicap o invalido, il cui grado di invalidità non sia inferiore al 75%;

anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente;

anziano non autosufficiente ricoverato, da almeno sei mesi nel corso dell'anno 2002, presso una struttura protetta (R.S.A) per anziani non autosufficienti con un costo di ricovero mensile a carico del nucleo familiare superiore ad euro 1.032,91;

minore in affido.

Criteri applicativi.

Il reddito da considerare è quello annuo lordo, ai fini IRPEF - 730 - Unico 2002 (redditi 2001), di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere desunto dalle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o modello 101 o 201 o 730 o Unico.

Il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, sempre che:

a) vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione stessa;

b) l'utilizzo avvenga da parte del proprietario stesso o di altri familiari conviventi;

c) limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra indicate.

Modalità.

Il contribuente ha l'obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Città di Cinisello Balsamo.

Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da copia delle certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o modello 101 0 201 o 730 o Unico di tutti i componenti il nucleo familiare; nonché dall'originale o dalla copia conforme delle certificazioni rilasciate dalla A.S.L. o altri Enti attestanti lo stato di handicap o invalidità, o dall'attestazione di ricovero in struttura protetta oppure dall'attestazione di affidamento di minore.

I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta - autocertificazione potranno, al momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, già beneficiare della ulteriore detrazione.

Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato alla Città di Cinisello Balsamo - Servizio gestione fiscalità comunale - via Umberto Giordano, 3.

Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

REQUISITI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA STABILITA AL 2 PER MILLE

Immobili locati con contratto stipulato avvalendosi del «Contratto tipo locale» in conformità alle condizioni definite dall'Accordo locale per la Città di Cinisello Balsamo, ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999.

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per mille, nel caso di unità immobiliare che al 1° gennaio 2003 risulti concessa in locazione, con contratto stipulato avvalendosi del «Contratto tipo locale», ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e che vi risieda stabilmente (tale residenza deve necessariamente risultare, al 1° gennaio dell'anno di imposta, anche dai registri anagrafici) occorre attenersi a quanto di seguito riportato.

Modalità.

Il contribuente ha l'obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Città di Cinisello Balsamo.

Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da copia del contratto di locazione regolarmente registrato per il corrente anno di imposta (presentarsi con l'originale, necessario per ottenere copia fotostatica).

I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta - autocertificazione, potranno, al momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, già beneficiare della aliquota ridotta.

Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato alla Città di Cinisello Balsamo - Servizio gestione fiscalità comunale - via Umberto Giordano, 3.

Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

REQUISITI E CRITERI AI FINI DELL'EQUIPARAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI ALL'ABITAZIONE

Principale.

È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata.

In tale ipotesi, occorre attenersi a quanto di seguito riportato.

Modalità.

Il contribuente ha l'obbligo di compilare e presentare apposito modulo di richiesta - autocertificazione messo a disposizione gratuitamente dalla Città di Cinisello Balsamo.

Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere presentato entro il termine di scadenza del versamento in acconto, corredato da attestato rilasciato dall'istituto di ricovero o sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura.

I contribuenti che presenteranno, entro il termine sopra indicato, il modulo di richiesta - autocertificazione potranno al momento del versamento delle rate I.C.I. 2003, considerare l'immobile posseduto alla stregua dell'abitazione principale.

Il modulo di richiesta - autocertificazione deve essere consegnato alla Città di Cinisello Balsamo - Servizio gestione fiscalità comunale - via Umberto Giordano, 3.

Nel caso di infedele dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

03A00913

COMUNE DI CIRIÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ciriè (provincia di Torino) ha adottato l'11 novembre 2002 e il 5 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, nelle seguenti misure, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

5,50 per mille per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa, per le unità immobiliari adibite ad abitazione, e le pertinenze (massimo due pertinenze) non locate di anziani e disabili residenti in case di riposo;

7 per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria);

4 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2 comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale;

6,50 per mille regime ordinario d'imposta;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, in € 119,00, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non locata di anziani e disablili residenti in case di riposo;

le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, concesse dal proprietario in uso garantito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisà, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia territoriale per la casa, con la precisazione che nessun contribuente, ad eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di € 119,00.

03A00914

COMUNE DI LICATA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Licata (provincia di Agrigento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 determinandola nella misura del 5 per mille.

03A00915

COMUNE DI LIMINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Limina (provincia di Messina) ha adottato il 15 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/92 nella misura del 6 per mille.

Di applicare per le riduzioni e detrazioni dell'imposta il comma 55 escluso il punto 3 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

03A00916

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Padenghe sul Garda (provincia di Brescia) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) le aliquote I.C.I., che saranno applicate in questo Comune per l'anno 2003, sono le seguenti:

A - aliquota ordinaria 7,00 per mille;

B - aliquota ridotta del 6,00 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1 (T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), C/5(V/2); cat. D/1(Z1), D/7(Z/1), D/8(Z/2);

C - aliquota ridotta del 5,00 per mille per:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dimora abitualmente;

2) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;

3) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall'art. 5 del regolamento;

D - aliquota agevolata del 4,00 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti intervento e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori.

2) di determinare come segue le detrazioni:

A) detrazione per l'abitazione principale in € 104,00 comprese le abitazioni di cui alla precedente lettera «C» punto 3);

B) un aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 104,00 a € 155,00 ai soggetti passivi in possesso a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva di abitazioni classificate nella categoria A da A/1 a A/5 (nuova categoria R/1), comprese le abitazioni di cui alla precedente lettera «C» punto 3).

03A00917

COMUNE DI PERCILE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Percile (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

2) detrazione per l'abitazione principale di € 103,29.

03A00918

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Giovanni Bianco (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

b) altre unità immobiliari 6,50 per mille;

c) terreni agricoli esenti;

d) aree edificabili 6,50 per mille;

e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 5 per mille;

(Omissis);

h) unità immobiliari censite alla categoria D 7 per mille.

2) di determinare, altresì per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29;

3) di stabilire, per l'anno 2003:

l'elevazione della detrazione spettante in misura pari a Euro 154,94 e, comunque, non oltre l'importo dell'importo dell'imposta dovuta, per le famiglie in cui è presente almeno un soggetto portatore di handicap, con il 100% di invalidità riconosciuta dall'apposita commissione dell'A.S.L.

03A00919

COMUNE DI SERIATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Seriate (provincia di Bergamo) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo Comune come segue:

categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7: 5,75 per mille;

categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 - A/10 - A/11: 6,50 per mille;

abitazioni sfitte: 7,00 per mille;

interventi di recupero ad abitazioni secondarie ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere *a)* - *b)* legge n. 457/1978 6,50 per mille;

categoria catastale B: 5,75 per mille;

categoria catastale C1 non superiore a mq. 200 posseduto dal titolare che vi svolge direttamente un'attività commerciale 5,75 per mille;

categoria catastale C: da C/1 a C/5 6,50 per mille e da C/6 a C/7 5.75 per mille;

categoria catastale D: 6,50 per mille;

terreni: 6,50 per mille;

aree edificabili: 6,50 per mille,

si precisa che per abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi.

Le attività commerciali svolte in locali appartenenti alla categoria catastale C1, che usufruiscono dell'aliquota agevolata del 5,75 per mille, sono quelle elencate nell'allegato *A*;

2) di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1° gennaio 2002, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

a) determinazione diversificata delle aliquote;

b) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;

c) assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi abbiano la residenza nell'immobile;

d) assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati beati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

e) determinazione della base imponibile con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) riduzione e detrazione d'imposta che per l'esercizio finanziario 2002 è di € 103,29 (L. 200.000);

g) riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni;

h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle relative pertinenze;

i) diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a situazioni soggettive come evidenziato nell'allegato *B)* alle tabelle contraddistinte dai numeri 1) e 2);

j) applicazione delle esenzioni e riduzioni d'imposta ai terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge n. 9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene riconosciuta la facoltà di applicazione della maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:

a) detrazione per fasce:

prima fascia € 258,23 (L. 500.000);

seconda fascia € 227,24 (L. 440.000);

terza fascia € 196,25 (L. 380.000);

quarta fascia € 165,27 (L. 320.000);

quinta fascia € 134,28 (L. 260.000).

b) abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:

A/3 - A/4 - A/5 - A/6

Le categorie A/2 - A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla lettera *a)* qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera *d)*

c) unica proprietà su tutto il territorio nazionale;

d) situazioni particolari.

I limiti di reddito vengono aumentati di € 1032,61 (L. 2.000.000) qualora, oltre alle condizioni sopraindicate, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidità superiore al 60%);

2) nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoccupazione;

3) nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione;

4) famiglie monoreddito con più di quattro componenti.

Modalità di presentazione della domanda.

La domanda è da presentarsi a cura dell'interessato entro il termine del 31 maggio 2003, a pena di decadenza, corredata dalla sottoindicata documentazione:

denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730 - modello unico - modello cud);

attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'incremento di € 1032,61 (L. 2.000.000) alle fasce di reddito;

dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l'anno 2002 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all'anno precedente).

TABELLA 1) LIMITI DI REDDITO

n. componenti famiglia	1° fascia		2° fascia		3° fascia		4° fascia		5° fascia	
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
1	-	5.861,59	5.861,60	7.033,16	7.033,17	8.206,33	8.206,34	9.378,96	9.378,97	10.520,21
2	-	9.671,46	9.671,47	11.606,59	11.606,60	13.540,68	13.540,69	15.475,28	15.475,29	17.357,93
3	-	12.426,86	12.426,87	14.727,34	14.727,35	17.397,71	17.397,72	19.882,86	19.882,87	22.302,63
4	-	14.829,35	14.829,36	17.795,65	17.795,66	20.761,42	20.761,43	23.728,24	23.728,25	26.615,95
5	-	17.292,26	17.292,27	20.749,76	20.749,77	24.208,32	24.208,33	27.666,87	27.666,88	31.034,95
6	-	19.578,18	19.578,19	23.492,97	23.492,98	27.408,82	27.408,83	31.324,14	31.324,15	35.136,42
7 e oltre	-	21.863,58	21.863,59	26.236,72	26.236,73	30.609,86	30.609,87	34.982,47	34.982,48	39.240,00
Detrazione in €uro	€uro 258,23		€uro 227,24		€uro 196,25		€uro 165,27		€uro 134,28	

03A00920

COMUNE DI SOSSANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sossano (provincia di Vicenza) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) stabilire, per l'anno 2003, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verrà applicata nel comune di Sossano.

03A00921

COMUNE DI TERAMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Teramo ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare l'aliquota del 5 per mille, già stabilita per l'anno 2002, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Teramo, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4 del decreto legge n. 437/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 556/1996).

Confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto autonomo case popolari in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504\1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate.

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (legge n. 662/1996 art. 3 comma 56).

Confermare l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998, art. 2 commi 3 e 4).

Confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri, storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati.

Confermare la detrazione d'imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di Euro 144,61 (L. 280.000).

A. Confermare la detrazione per l'abitazione principale di euro 175,60 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico - sociale.

☐ Soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2002 abbia compiuto sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di età pari o superiore ai sessantacinque anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2002, non sia superiore a Euro 6840,81 in quanto solo, ovvero a Euro 10259,63 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo).

☐ Soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, al 1° gennaio 2003, uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/92 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, purché non ospitati, nel corso dell'anno 2002, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2002, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati.

Componenti nucleo familiare anagrafico	Limite reddito annuo Euro
1 persona	6840,81
2 persone	10259,63
3 persone	12541,31
4 persone	14821,93

oltre quattro persone aggiungere €1140,32 per ogni componente il nucleo.

☐ Soggetto passivo disoccupato al 1° gennaio 2003 che, già fruitore della Cassa integrazione guadagni o della indennità di mobilità ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2002, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2002, non superiore a Euro 12541,31.

AMMETTERE I SOGGETTI PASSIVI DI CUI AL PUNTO A) AL GODIMENTO DEL BENEFICIO IN QUESTIONE (€ 175,60) SOLO QUALORA RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI

Siano residenti nel comune di Teramo.

I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il «nucleo familiare anagrafico» non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprietà od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettività passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.

L'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6.

03A00922

COMUNE DI VELLETRI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Velletri (provincia di Roma) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare le aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2003 come di seguito indicato:

aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

di applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, senza la detrazione fissata per le medesime, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza prodotta dal richiedente ai sensi di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

di determinare per l'anno 2003 a 103,291 euro l'importo della detrazione fissata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di aumentare la detrazione per abitazione principale da € 103,291 a € 154,937 in favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2002;

b) soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 2003 per stati di indigenza;

di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;

b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);

c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2003.

03A00923

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Virle Piemonte (provincia di Torino) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale 5,5 per mille;

b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati 6 per mille.

Di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale nei limiti stabiliti dalla legge 103,29 euro.

03A00924

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501028/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.